

Proposta di legge n. 311 /8^

Relazione

La presentazione della proposta di legge si è resa necessaria per consentire:

1. l'espletamento di servizi di primaria importanza per l'attività regionale;
2. per dare continuità lavorativa al personale già utilizzato nei precedenti affidamenti esterni e perciò in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessaria per l'espletamento di tali servizi;
3. per consentire l'utilizzo diretto di uno strumento operativo in grado di limitare i costi di gestione e garantire una migliore e più efficace attuazione dei servizi.

I servizi da espletare sono quelli di seguito elencati ed affidati in precedenza a società esterne tramite regolari gare ad evidenza pubblica:

- a) riordino del patrimonio immobiliare della Regione Calabria tramite l'individuazione, la catalogazione e la messa a norma dei beni ai fini dell'inclusione nello stato patrimoniale;
- b) monitoraggio della rete idrografica regionale;
- e) supporto alle attività amministrative regionali con specifico riguardo alle attività ausiliarie.

La Regione Calabria e l'Azienda Calabria-Lavoro, individuata come strumento operativo, sulla base delle linee strategiche di programmazione economica e finanziaria e degli obiettivi che la stessa Regione intende perseguire, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario con la quale vengono fissati:

- a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
- b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
- c) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- d) le risorse disponibili.

In fase di prima attuazione della legge, onde poter consentire l'avvio immediato dell'attività dell'Azienda ed evitare interruzioni nell'erogazione di servizi necessari per l'attività della Regione Calabria e dei suoi Enti Strumentali, l'Azienda espletterà un concorso per soli titoli, riservato a tutti coloro che già in passato hanno prestato attività lavorativa per lo svolgimento dei servizi prima elencati ed affidati a società esterne tramite regolari gare ad evidenza pubblica.

Con legge di bilancio annuale sarà assicurata la copertura finanziaria dei costi previsti per la stipula della convenzione.

Art. 1 (Gli obiettivi)

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

1. consentire l'espletamento di servizi di primaria importanza per l'attività regionale, quali:

- a) riordino del patrimonio immobiliare della Regione Calabria tramite l'individuazione, la catalogazione e la messa a norma dei beni ai fini dell'inclusione nello stato patrimoniale;
- b) monitoraggio della rete idrografica regionale;
- c) supporto nelle attività amministrative regionali con specifico riguardo alle attività ausiliarie;

2. assicurare continuità lavorativa al personale già utilizzato nei precedenti affidamenti esterni e perciò già in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessaria per l'espletamento dei servizi citati;

3. servirsi direttamente di un proprio strumento operativo, limitando i costi di gestione e garantendo una migliore e più efficace attuazione dei servizi.

Art.2

(La convenzione fra Regione Calabria ed Azienda Calabria Lavoro)

1. La Regione Calabria e l'Azienda Calabria-Lavoro, di seguito: denominata «Azienda», quale Ente pubblico economico strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, istituita con L.R. del 19 febbraio 2001, n. 5 ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. d) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

- a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
- b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
- c) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- d) le risorse disponibili;
- e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

2. La convenzione prevede, inoltre:

- a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- b) le disposizioni necessarie per assicurare alla Regione Calabria la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Azienda, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
- c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme in vigore.

3. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziare sui vari capitoli di bilancio che vanno a comporre una unità previsionale di base, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

- a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'Azienda, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
- b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
- c) eventuale quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata

in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi.

Art.3

(Assunzione del personale per l'attuazione della convenzione)

1. In fase di prima attuazione della legge, onde poter consentire l'avvio immediato dell'attività dell'Azienda, a seguito della convenzione che deve essere sottoscritta entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge sul BUR Calabria, l'Azienda è autorizzata ad espletare un concorso per soli titoli, riservato a tutti coloro che, già in passato e fino alla data del 31 dicembre 2007, hanno prestato attività lavorativa per lo svolgimento dei" servizi di seguito elencati ed affidati a società esterne tramite regolari gare ad evidenza pubblica:

- a) riordino del patrimonio immobiliare della Regione Calabria tramite l'individuazione, la catalogazione e la messa a norma dei beni ai fini dell'inclusione nello stato patrimoniale;
- b) monitoraggio e sorveglianza della rete idrografica regionale;
- c) supporto nelle attività amministrative regionali, con specifico riguardo alle attività ausiliare.

2. Gli elenchi di coloro che hanno i requisiti per la partecipazione al concorso riservato per titoli, saranno predisposti dal Direttore dell'Azienda, sulla base di regolare domanda opportunamente documentata presentata dagli interessati ed a seguito di verifiche effettuate direttamente tramite le strutture regionali preposte. Avverso tali elenchi potrà essere presentato ricorso dai diretti interessati.

3. Il Direttore dell'Azienda, sulla base della documentazione acquisita, dell'organizzazione- dei servizi e delle risorse rese disponibili dalla convenzione, individuerà le varie qualifiche funzionali ed effettuerà i relativi inquadramenti. Tali atti dovranno essere approvati dalla Giunta Regionale.

4. Le assunzioni saranno effettuate a tempo indeterminato e possono essere di tipo part-time, per consentire il raggiungimento degli obiettivi posti a base della presente legge, sempre e comunque nell'ambito delle risorse che hanno prestato attività lavorativa in passato e fino alla data del 31 dicembre 2007.

5. Tutte le operazioni necessarie per effettuare le assunzioni dovranno svolgersi entro sessanta giorni dalla convenzione.

Art. 4

(Norma finale)

1. Con legge di Bilancio annuale sarà assicurata la copertura finanziaria dei costi previsti in convenzione per consentire lo svolgimento delle attività programmate.

2. La presente legge entrerà in vigore a seguito di pubblicazione sul BUR della Calabria.

E' fatto obbligo a tutti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.